



TeamSystem Review

n. 240

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione fiscale

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

LYNFA® Gestione dello Studio

L'ERP per il tuo Studio Professionale

Gestione dello Studio, integrato in LYNFA, ti aiuta a controllare, gestire e sviluppare tutte le attività del tuo Studio, dall'acquisizione cliente al controllo di gestione, dai controlli antiriciclaggio alla rilevazione di tempi e costi.

Pensato per realtà di qualsiasi dimensione, dalle più piccole a quelle con decine di posti di lavoro, Gestione dello Studio si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Grazie a Gestione dello Studio ti sarà facile seguire tutti gli impegni, verificare lo stato di avanzamento delle attività e conoscere la redditività dello Studio.

Gestione dello Studio è l'equivalente di un ERP aziendale.

1. Funzionalità semplici per gestire mandati e pratiche in modo razionale.

2. Strumenti completi per pianificare e redicontare il tempo dedicato alle attività.

3. Automatismi integrati per fatturare rapidamente e senza errori.

4. Grafici chiari e intuitivi per conoscere e controllare il tuo business in modo consapevole.

Gestione dello Studio è il sistema integrato con il quale puoi:

- pianificare, controllare e gestire le attività dello Studio,
- governare e automatizzare i processi amministrativi e gestionali,
- attuare il controllo di gestione e l'analisi delle marginalità.

www.teamssystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Review

Periodico
di informazione
fiscale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

Schede operative

I nuovi adempimenti periodici Iva	2
Spese di trasferta dei professionisti: il D.L. 193/2016 aggiorna il trattamento dei rimborsi dal committente	9
La nuova tassonomia XBRL	14

Scadenzario

Scadenze del mese di gennaio 2017	26
-----------------------------------	-----------

I nuovi adempimenti periodici Iva

L'articolo 4, D.L. 193/2016 introduce nuovi adempimenti periodici a carico dei soggetti passivi Iva, e, in particolare, si prevede l'obbligo di invio trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché la comunicazione periodica delle liquidazioni Iva. A fronte di tali nuovi (e gravosi) adempimenti sono previste alcune semplificazioni, fermo restando che per coloro che opteranno per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015) è previsto l'esonero dalle comunicazioni trimestrali in questione a eccezione di quella riferita alle liquidazioni periodiche Iva.

Premessa e quadro normativo

L'articolo 4, D.L. 193/2016, nell'intento di introdurre delle disposizioni normative volte al recupero dell'evasione, prevede l'obbligo di nuovi e pressanti adempimenti periodici a carico dei soggetti passivi d'imposta. Dal punto di vista tecnico, il Legislatore in primo luogo modifica il contenuto dell'articolo 21, D.L. 78/2010, "trasformando" lo spesometro in adempimento con cadenza trimestrale, e in secondo luogo introduce il nuovo articolo 21-bis dello stesso D.L. 78/2010, con cui inserisce un nuovo adempimento trimestrale avente a oggetto i dati delle liquidazioni periodiche Iva. A fronte di tali nuovi adempimenti, il cui obbligo decorre dal prossimo 1° gennaio 2017, il comma 4, articolo 4, D.L. 193/2016 elimina alcuni adempimenti che di fatto sono "assorbiti" nei predetti nuovi obblighi comunicativi. Tuttavia, tenendo conto anche delle sanzioni applicabili per le omissioni o le errate comunicazioni periodiche di nuova introduzione, la bilancia pende a sfavore del contribuente che si troverà a dover fronteggiare obblighi e adempimenti con cadenza trimestrale che in precedenza non sussistevano.

I nuovi adempimenti dovrebbero rispondere essenzialmente a finalità antievasive, e in particolare hanno l'obiettivo di ridurre l'intervallo temporale compreso tra la data in cui il soggetto passivo Iva effettua le liquidazioni periodiche e il momento in cui l'Amministrazione finanziaria procede al controllo delle stesse, consentendo l'eventuale intervento da parte di quest'ultima anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, invitando il contribuente a sistemare la propria posizione in caso di anomalie o provvedere al versamento di quanto dovuto.

La relazione tecnica al decreto legge prevede che la liquidazione dei dati periodici delle liquidazioni Iva comporterà, già nel breve periodo, un incremento di gettito dovuto alle maggiori somme riscosse tramite l'anticipazione dei dati dei controlli automatici, così come il nuovo "spesometro" trimestrale dovrebbe indurre gli operatori a una maggiore fedeltà fiscale riducendo i fenomeni di evasione e di frode anche grazie alla strategia consistente nella più efficiente e tempestiva trasmissione ai contribuenti delle informazioni relative alle operazioni effettuate.

Nel complesso, la relazione tecnica stima che dai 2 nuovi adempimenti dovrebbe derivare un aumento di gettito di 2,1 miliardi di euro nel 2017, 4,2 miliardi di euro nel 2018 e 2,77 miliardi di euro nel 2019.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

L'articolo 4, comma 1, D.L. 193/2016, come già anticipato, modifica l'articolo 21, D.L. 78/2010 che a suo tempo aveva introdotto il c.d. "spesometro" relativo alla comunicazione dei dati delle operazioni effettuate e ricevute nel corso dell'anno da parte del soggetto passivo Iva.

Tale adempimento è stato sostituito dal 2017 da un nuovo adempimento denominato "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" che a differenza del vecchio spesometro, la cui cadenza è annuale, avrà periodicità trimestrale.

Si evidenzia sin da subito che l'abolizione dello spesometro assume efficacia a partire dal periodo d'imposta 2017, ragion per cui per l'anno 2016 rimane immutato l'obbligo di presentazione per le operazioni relative al 2016 entro l'ordinaria scadenza del 20 aprile 2017. Ciò comporterà, come si vedrà meglio in seguito, una sovrapposizione di scadenze nella prima parte del 2017 per effetto dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi comunicativi riferiti alle liquidazioni periodiche Iva.

Soggetti interessati

Il nuovo articolo 21, D.L. 78/2010 prevede che sono tenuti al nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi Iva.

Tuttavia, nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge del decreto, è stato stabilito l'esonero, in coerenza con quanto stabilito per l'ulteriore obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, dei soggetti passivi Iva esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti, nonché i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, e i contribuenti minimi di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011).

Relativamente alle esclusioni soggettive, è bene ricordare che l'articolo 3, D.Lgs. 127/2015 prevede l'esonero dall'obbligo di presentazione dello spesometro da parte dei soggetti che si avvalgono delle seguenti fattispecie:

- opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture;
- opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Poiché l'articolo 3, D.Lgs. 127/2015 esclude i predetti soggetti dall'obbligo di presentazione della comunicazione di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010, a partire dal 2017 l'esonero deve riferirsi alla nuova comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Tenendo conto del citato emendamento, l'esonero dall'obbligo di presentazione della nuova comunicazione trimestrale deve ritenersi esteso anche alle associazioni sportive dilettantistiche e agli altri enti che hanno optato per il regime agevolato di cui alla L. 398/1991.

Tali soggetti, tenuti alla presentazione dello spesometro per le operazioni commerciali, devono ritenersi dal 2017 del tutto esclusi dalla nuova comunicazione trimestrale essendo soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Contenuto della comunicazione

Il comma 2 del nuovo articolo 21, D.L. 78/2010 prevede in primo luogo che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dovrà avvenire necessariamente in forma analitica (a differenza quindi del "vecchio" spesometro che prevede anche la modalità aggregata di comunicazione), anche se viene demandato a un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate le modalità con cui tale obbligo analitico dovrà avvenire.

Tuttavia, la norma prevede un contenuto minimo da rispettare che riguarda le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia di operazione.

In ogni caso, l'obbligo comunicativo riguarda sia i dati delle fatture emesse, sia i dati di quelle ricevute e registrate a norma dell'articolo 25, D.P.R. 633/1972 nel trimestre di riferimento, nonché i dati contenuti nelle variazioni emesse a norma dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972.

In attesa di conoscere il contenuto del provvedimento direttoriale che dovrà definire in dettaglio i dati da inserire nella comunicazione, è possibile formulare alcune osservazioni.

In particolare, il riferimento alla base imponibile, all'aliquota e all'imposta, non significa che sono escluse dalla comunicazione le operazioni non imponibili e quelle esenti, in quanto trattasi comunque di operazioni rilevanti ai fini Iva.

Inoltre, in merito alla tipologia di operazione l'obbligo di dettaglio potrebbe riferirsi alla circostanza che si tratti di una cessione di beni o a una prestazione di servizi.

Periodicità e scadenze di presentazione

Secondo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, D.L. 78/2010, come modificato dall'articolo 4, D.L. 193/2016, la comunicazione deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle entrate con cadenza trimestrale entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento. Per quanto riguarda la comunicazione dell'ultimo trimestre (ottobre-dicembre) la presentazione deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

È bene precisare che i descritti termini di presentazione prescindono dalla cadenza delle liquidazioni periodiche Iva del soggetto passivo, ragion per cui il soggetto con cadenza mensile dovrà raggruppare i dati delle fatture emesse e ricevute (e registrate) in ciascun trimestre solare.

In forza delle modifiche inserite in sede di conversione in legge del decreto, è stato previsto che:

- quale regola a regime il termine di presentazione della comunicazione riferita al secondo trimestre è differito al 16 settembre (in luogo del 31 di agosto);
- limitatamente all'anno 2017, il termine per l'invio delle comunicazioni del primo e del secondo trimestre devono essere trasmessi cumulativamente entro il 25 luglio 2017.

È agevole osservare la bontà del differimento al 16 settembre del termine per la presentazione della comunicazione riferita al secondo trimestre (che comunque troverà la sua prima applicazione solo a partire dal 2018), mentre è contrario allo spirito della semplificazione il termine del 25 luglio 2017 per la comunicazione dei dati dei primi 2 trimestri del 2017.

Infatti, trattandosi del primo invio, sarebbe stato più opportuno differire al 16 settembre 2017 il termine del primo invio così da evitare il cumulo di scadenze estive che come noto vede impegnati gli studi professionali nel corso del mese di luglio di ogni anno.

Sanzioni

Le sanzioni per l'omessa o errata trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione trimestrale sono previste al nuovo articolo 11, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 (aggiunto dall'articolo 4, comma 3, D.L. 193/2016) la cui versione originaria prevedeva una sanzione sproporzionata rispetto alla violazione commessa.

In particolare, era prevista una sanzione di 25 euro per ciascuna omessa o errata comunicazione dei dati di ogni fattura (e quindi una sanzione per ciascuna operazione), con un massimo di 25.000 euro, e con esclusione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

Fortunatamente, nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge, è stata rivista la disciplina sanzionatoria in questione stabilendo che nel caso di omessa o errata comunicazione dei dati di ogni fattura, le predette sanzioni sono state ridotte rispettivamente a 2 euro con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Inoltre, è prevista la riduzione della sanzione alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni.

Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

L'articolo 4, comma 2, D.L. 193/2016 (inserendo il nuovo articolo 21-bis, D.L. 78/2010) introduce l'altro nuovo adempimento periodico trimestrale consistente nell'obbligo di presentazione della co-

municazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche Iva.

È bene subito osservare che tale obbligo non incide sui tempi e sulle modalità di versamento dell'Iva periodica, ragion per cui anche per coloro che presentano cadenza mensile l'obbligo di comunicazione riguarda ciascun trimestre. Inoltre, l'obbligo di comunicazione è sempre unico anche per coloro che hanno separato le attività ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972, e deve essere assolto anche se la liquidazione chiude a credito o a saldo "zero".

Si evidenzia sin da subito che i termini di presentazione sono i medesimi di quelli già previsti per la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, anche per quanto riguarda le scadenze previste per il solo anno 2017.

Soggetti interessati

Al pari di quanto visto in precedenza per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, anche l'obbligo in questione riguarda in linea generale tutti i soggetti passivi Iva a prescindere dalla cadenza periodica delle liquidazioni Iva.

Secondo quanto previsto dal comma 3, articolo 21-bis, D.L. 78/2010 sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche i soggetti passivi esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, nonché coloro che non devono effettuare le liquidazioni periodiche, sempreché tali esoneri non vengano meno nel corso dell'anno.

A titolo esemplificativo, sono quindi esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione in questione:

- i soggetti passivi che effettuano esclusivamente operazioni esenti Iva;
- i contribuenti che si trovano nel regime forfettario o in quello dei minimi;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991;
- i produttori agricoli che rientrano nell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- tutti gli altri soggetti passivi esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

L'articolo 21-bis, D.L. 78/2010 non prevede alcun esonero per coloro che effettuano la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, nonché per le Pubbliche Amministrazioni.

Controlli dell'Amministrazione finanziaria

Secondo quanto previsto dall'articolo 21-bis, comma 4, D.L. 78/2010, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi o dei loro intermediari sia gli esiti del raffronto tra i dati delle fatture e i dati delle liquidazioni periodiche, sia gli esiti del raffronto tra i dati dei versamenti effettuati e quelli contenuti nella comunicazione periodica trimestrale. Qualora dai predetti controlli dovessero emergere delle anomalie, il soggetto passivo viene avvertito dall'Amministrazione finanziaria e avrà la possibilità di fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto avvalendosi altresì dell'istituto del ravvedimento operoso.

È inoltre richiamata l'applicabilità dell'articolo 54-bis, comma 2-bis, D.P.R. 633/1972, secondo cui in caso di pericolo per la riscossione l'Agenzia delle entrate può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti d'imposta dovuti.

Per effetto delle novità introdotte, a partire dal 2018 la dichiarazione annuale Iva dovrà essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo (sempre in forma autonoma). Resta fermo per l'anno 2016 l'obbligo di presentazione della dichiarazione (in forma autonoma) entro il prossimo 28 febbraio 2017.

Sanzioni

Le violazioni commesse nell'esecuzione del nuovo adempimento trimestrale Iva sono contenute nell'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, che nella sua versione originaria prevedeva una sanzione da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Gli emendamenti inseriti nel decreto in sede di conversione hanno rivisto le sanzioni riducendo le stesse da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro con la riduzione alla metà del la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dal termine originario.

Scadenze comunicazione dati fatture emesse e ricevute e liquidazioni periodiche Iva	
Anno 2017	primo e secondo trimestre: 25 luglio 2017 terzo trimestre: 30 novembre 2017 quarto trimestre: 28 febbraio 2018
Anno 2018 e successivi	primo trimestre: 31 maggio secondo trimestre: 16 settembre terzo trimestre: 30 novembre quarto trimestre: 28 febbraio

Credito d'imposta

L'articolo 4, D.L. 193/2016 introduce anche il nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 per effetto del quale ai soggetti in attività nel 2017 è attribuito una sola volta un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico necessario per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21, D.L. 78/2010) e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis, D.L. 78/2010).

Il credito d'imposta nella predetta misura non è tuttavia attribuito a tutti i soggetti, bensì solamente a favore di coloro che nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro. Il credito d'imposta in questione:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale termina l'utilizzo del credito stesso.

Un emendamento approvato nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge del decreto ha riconosciuto il credito d'imposta di 100 euro anche a favore di coloro che opteranno a partire dal 1° gennaio 2017 per la trasmissione telematica di dati delle fatture ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015.

In favore dei soggetti che inviano i dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell'articolo 21, D.L. 78/2010, è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta di 50 euro laddove, sussistendone i presupposti, abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

In merito alle modalità di utilizzo di tale ulteriore credito e alle sue caratteristiche si applicano le medesime regole già descritte in precedenza.

Adempimenti soppressi

L'articolo 4, comma 4, del D.L. 193/2016, nel prevedere che i nuovi obblighi comunicativi descritti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, stabilisce che dalla stessa data vengono meno alcuni

obblighi a carico dei soggetti passivi. Più in particolare sono stati soppressi i seguenti adempimenti:

- comunicazione delle operazioni di importo complessivo annuo superiore a 10.000 euro con controparti aventi sede, residenza o domicilio fiscale in un Paese a fiscalità privilegiata (c.d. "*comunicazione black list*"). Tale soppressione, grazie a un emendamento approvato nel corso dell'iter di conversione, riguarda anche la comunicazione delle operazioni riguardanti l'anno 2016;
- elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (modelli Intra 2-bis e Intra 2-ter) e delle prestazioni di servizi ricevute da altri soggetti passivi Ue (modelli Intra 2-quater e Intra 2-quinquies);
- comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (articolo 7, comma 12, D.P.R. 605/1973).

In merito alla soppressione degli elenchi Intra acquisti, pare potersi concludere che il venire meno di tale adempimento riguarda tutti i soggetti tenuti alla presentazione degli stessi, anche laddove non siano obbligati a registrare le operazioni rilevanti ai fini Iva e a effettuare le liquidazioni periodiche.

Ci si riferisce, ad esempio, ai contribuenti minimi o a quelli forfettari, ovvero agli enti non commerciali non soggetti passivi Iva tenuti a identificarsi ai fini Iva al superamento della soglia annua di acquisti intracomunitari di beni pari a 10.000 euro.

Conclusioni

I nuovi adempimenti periodici introdotti dall'articolo 4, D.L. 193/2016, se da un lato vengono giustificati quali strumenti "deterrenti" e di maggiore controllo dell'evasione fiscale, dall'altro portano con sé gravosi adempimenti in capo ai soggetti passivi e ai loro consulenti che dovranno adeguare le procedure di studio per poter far fronte a questi nuovi e ulteriori impegni.

Va segnalato che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute si sovrappone di fatto con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 secondo cui dal 1° gennaio 2017 tutti i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuate anche tramite il sistema di interscambio (di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007), tale opzione ha effetto per 5 anni a partire dal periodo d'imposta in cui è esercitata e, se non revocata, si estende di un ulteriore quinquennio.

Coloro che intendono esercitare la predetta opzione "scansano" l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 20, D.L. 78/2010, e beneficiano anche dei seguenti effetti:

- riduzione dei termini di accertamento di 2 anni (riduzione incrementata da 1 a 2 anni a seguito di apposito emendamento), a condizione che si garantisca la tracciabilità dei pagamenti e degli incassi di importo superiore a 30 euro;
- rimborsi Iva in via prioritaria, da erogarsi entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, senza che sussistano i presupposti di cui all'articolo 30, D.P.R. 633/1972, e senza necessità di apporre il visto di conformità per richieste eccedenti l'importo di 15.000 euro se il richiedente il rimborso sia una ditta individuale o una società di persone in contabilità semplificata;
- esonero dalla comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino.

Resta fermo invece l'obbligo di comunicazione dei risultati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010.

Va da sé che i soggetti passivi Iva si trovano di fronte a un bivio: accollarsi l'onere delle comunica-

zioni trimestrali, o pensare di transitare, tenendo conto anche dell'evoluzione della disciplina della fatturazione elettronica, alla trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute all'Agenzia delle entrate. In ogni caso, il lavoro per gli addetti al settore non manca, e ciò in controtendenza con lo spirito di semplificazione che dovrebbe essere perseguito.

Spese di trasferta dei professionisti: il D.L. 193/2016 aggiorna il trattamento dei rimborsi dal committente

Il D.L. 193/2016, recentemente convertito con L. 225/2016, propone la revisione, a decorrere dal 2017, del meccanismo di gestione delle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente a favore del professionista chiamato a espletare un incarico (si pensi all'ingegnere che si sposta per periziare un immobile). In modo condivisibile, si statuisce che tali spese non rappresentano più reddito in natura per il professionista che, in tal modo, non rischierà di subire una doppia imposizione per effetto delle limitazioni presenti nell'articolo 54, Tuir. In particolare, il D.L. 193/2016 ha corretto la previgente disciplina che non considerava le spese di viaggio, con conseguenti poco ragionevoli storture applicative.

Le spese di vitto e alloggio nel reddito professionale

La deduzione delle spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista, nello svolgimento della propria attività, è regolata da numerose (e gravose) limitazioni che sono inserite a sistema nell'articolo 54, Tuir; in particolare, tali spese rilevano per la misura del 75%, riduzione che deve essere coordinata con altre previsioni.

La deduzione infatti è ammessa:

- nel limite del 2% dei compensi annui, nelle ordinarie ipotesi;
- nel limite dell'1% dei compensi annui, nel caso si tratti di spese di rappresentanza, tra le quali rientrano, ad esempio, quelle sostenute per la promozione di rapporti di pubbliche relazioni (la norma, per queste spese, non impone formalmente la riduzione al 75%, ma in tal senso consta la posizione dell'Agenzia delle entrate nelle circolari n. 53/E/2008 e n. 34/E/2009);
- nel limite del 50%, nel caso in cui siano sostenute in occasione della partecipazione a convegni, seminari e corsi professionali di formazione; da notare sul punto che l'Agenzia delle entrate si è espressa per considerare la deduzione limitata al 50% in quanto spese "connesse" alla formazione (indeducibilità davvero irragionevole: ma per quale motivo le spese di formazione possono essere portate in deduzione in misura ridotta nel reddito professionale?) e ha ribadito l'ulteriore riduzione al 75% per il fatto che la loro natura è comunque quella di spese alberghiere e di ristorazione. Quindi, per riassumere, quando il professionista consuma un pasto nella pausa del convegno, subisce la doppia riduzione percentuale.

Qualora tali spese (o, quanto meno, talune di esse) siano sostenute nell'interesse di un cliente nello svolgimento di un incarico professionale, il sistema determina il prodursi di un indubbio fenomeno di doppia imposizione. Se, infatti, il professionista si trova a recarsi in trasferta e paga in proprio le spese per l'albergo che addebiterà al committente, si presenta il rischio di tassare l'addebito senza poter dedurre (se non in minima parte) le spese sostenute.

D'altra parte, il sostenimento di tali spese da parte del committente può generare perversi fenomeni reddituali in capo al professionista, posto che esse assumerebbero la qualifica di compensi in natura.

Per cercare di ovviare a tali problemi constano diversi interventi, l'ultimo dei quali proprio in sede di conversione del recente decreto fiscale, D.L. 193/2016:

- il primo intervento in ordine di tempo è quello recato dal D.L. 223/2006 che stabilì la piena deducibilità delle spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura; un meccanismo perverso, di fatto inapplicabile per la complessità delle questioni amministrative che si venivano a creare;
- il secondo intervento che puntava a superare tale scenario era quello recato dal D.Lgs. 175/2014,

che eliminò tale previsione statuendo che le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non costituiscono compensi in natura. Rimaneva scoperto il nodo delle spese di viaggio che, se pagate direttamente dal committente, costituiscono compensi in natura per il professionista che ha utilizzato tale spesa;

- da ultimo, occorre annoverare il recente intervento del D.L. 193/2016 che assimila le spese di viaggio a quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Dal 2017 tutte queste spese possono essere tranquillamente pagate dal committente senza che si vengano a presentare ricadute reddituali in capo al professionista incaricato della trasferta.

Per ben apprezzare lo scenario che si viene a presentare dal 2017 pare utile esaminare tali evoluzioni e le scansioni temporali che le diverse discipline hanno individuato.

Le trasferte "prepagate": la situazione vigente sino al 2014

Come previsto dall'articolo 54, Tuir, il reddito da lavoro autonomo scaturisce dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute in un determinato periodo di imposta e viene calcolato secondo il principio di cassa: qualsiasi addebito effettuato al committente rappresenta un compenso e, per conseguenza, concorre alla formazione della base imponibile.

Il riaddebito delle spese sostenute in occasione della trasferta determina, come detto, da un lato il prodursi di un compenso pienamente rilevante e, dall'altro, la possibilità che a una parte dei costi sostenuti si applichino le limitazioni sopra accennate.

Per evitare tale distorsione, il D.L. 223/2006, come chiarito dalla circolare n. 28/E/2006, ha introdotto il cosiddetto meccanismo delle "trasferte prepagate", quale soluzione utile a sfuggire a tale possibile doppia imposizione. Al fine di scongiurare la limitazione della deduzione dei costi di alberghi e ristoranti è ipotizzabile accordarsi con il committente affinché questi provveda direttamente al pagamento di tali spese, senza farle anticipare al professionista. Tale previsione regola appunto le modalità per la gestione delle spese in questione.

Il sistema, tuttavia, risulta un groviglio pratico operativo, in quanto:

- introduce una fattispecie di piena deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pubblici esercizi, sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura;
- fermo restando la natura di compenso dei rimborsi spese, in base alla formulazione del comma 5, articolo 54, Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura per l'importo effettivamente pagato dal committente, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e, quindi, non soggiacciono al limite del 2%.

Il problema sorge dall'articolata gestione amministrativa che deriva dalla lettura proposta dall'Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 28/E/2006 (e dalla successiva circolare n. 11/E/2007); per giungere a tale conclusione infatti:

- il committente riceverà, da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio;
- il committente comunicherà al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invierà allo stesso copia della relativa documentazione fiscale (sino a tale momento, il costo non è ancora deducibile per l'impresa committente);
- il professionista emetterà la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente e considererà il costo integralmente deducibile (non opera né la limitazione al 2% dei compensi, né quella del 75% del costo), qualora siano state rispettate le predette condizioni;
- l'impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese. Da notare che l'Iva dovrebbe essere detraibile in capo al professionista ma, a tal fine, occorre che la fattura sia intestata (o potrebbe bastare anche una semplice annotazione sul documento?) anche al professionista stesso (sul punto si veda la circolare n. 53/E/2008);
- la parcella emessa dal professionista viene saldata solo in parte, ossia per la frazione imputabile al vero e proprio compenso relativo alla prestazione resa. Per la parte relativa alle spese "pre-

pagate", evidentemente il committente non salda la fattura visto che il costo della ristorazione/ pernottamento è già stato pagato direttamente al ristorante/hotel.

Si tratta di una soluzione che, da un lato consente la piena deduzione della spesa, ma dall'altro evidenzia innegabili complicazioni amministrative che la rendono pressoché inapplicabile. Un impegno documentale di tale tipo è ingiustificabile se l'unico fine che il Legislatore intendeva combattere era quello del sostenimento di spese che nei fatti potessero essere considerate non inerenti.

Ristoranti e alberghi esclusi dai compensi in natura: la soluzione 2015 - 2016

Ecco allora che si comprende il motivo per il quale il Decreto Semplificazioni, alla fine del 2014, introdusse una correzione (poi dimostratasi insufficiente e corretta, come andremo a vedere, dal D.L. 193/2016) al sistema delineato dall'articolo 54, Tuir per la gestione delle trasferte. In particolare il D.Lgs. 175/2014 intervenne:

- abrogando la locuzione *"le prestazioni alberghiere sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura"* sulla quale si poggiava l'architettura che in precedenza è stata descritta;
- sostituendo la medesima con la più semplice affermazione *"le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista."*

In merito alla decorrenza, l'articolo 10, D.Lgs. 175/2014 affermò come:

"La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015".

Si poneva il dubbio se il riferimento fosse al periodo d'imposta del committente o del professionista (il committente poteva infatti essere una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare). Sul punto l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 31/E/2014 precisò che, dato che la disposizione introdotta dal decreto riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo, è necessario fare riferimento al periodo di imposta dei titolari di reddito di lavoro autonomo, normalmente coincidente con l'anno solare (persone fisiche e associazioni professionali residenti). Pertanto, la disposizione in esame assumeva efficacia per i documenti di spesa (alberghi e ristoranti) emessi a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Conseguentemente, in applicazione di tale previsione, a partire dal 2015 il committente che acquisisce direttamente un servizio, sia pure a beneficio di terzi, riceve il documento e ne determina il diritto alla deduzione secondo le generali regole di inerenza.

Il professionista che fruisce del servizio, invece, non considera compenso in natura il beneficio ricevuto, ovviamente accompagnando la circostanza con l'assenza di qualsiasi costo (non deduce tale spesa, da lui non sostenuta).

Si badi che nessun cenno viene operato al comparto Iva: ciò unicamente per il fatto che, essendo tale documento irrilevante per il professionista, egli non ne dovrà più ricevere copia e la detrazione deve essere consentita a favore del committente che sostiene direttamente la spesa. Il committente del servizio di vitto e alloggio richiede un servizio e riceve il documento che, casomai, potrà recare nella descrizione del corpo fattura la circostanza che il fruitore è stato il professionista; tale circostanza aiuterà il soggetto che annota tale fattura a provare il fatto che la prestazione corrisponda a esigenze proprie o sia una spesa di rappresentanza (il tutto ai fini della detrazione del tributo).

Da notare come tale modifica non preveda alcun cenno alle spese di trasporto; il tema si pone ovviamente quando le medesime siano sostenute direttamente dal committente a beneficio del prestatore.

L'interrogativo circa le modalità di gestione delle spese per gli spostamenti si era posto già all'indomani dell'approvazione del D.Lgs. 175/2014: anche dopo le descritte modifiche, quindi, si determina la permanenza di un sistema ibrido, tenuto conto che quando si manifesta la necessità di sostenere spese di vitto e alloggio, molto probabilmente le spese di trasporto saranno anch'esse presenti.

Si pensi in particolar modo al caso in cui lo spostamento fosse realizzato con un aereo o con un treno e il biglietto fosse acquistato direttamente dal committente: quale scenario si presentava?

Sul punto si era da subito espressa l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 31/E/2014 affermando come, per espressa previsione, il secondo periodo del comma 1, articolo 54, Tuir si applica solo alle *"prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente"*. Di conseguenza, il regime, ivi stabilito, non troverà applicazione nell'ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell'ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente.

Pertanto occorre concludere che la mancata indicazione delle spese di viaggio nell'articolo 54, Tuir non poteva essere letta come una semplice dimenticanza colmabile in sede interpretativa, ma come una specifica scelta del Legislatore.

Scelta che necessariamente avrebbe portato a una diversa gestione delle 2 categorie di spese.

Sul fatto che tale intento fosse realmente presente nel Legislatore al momento della stesura della norma, chi scrive avanza qualche dubbio; ciò posto, la posizione dell'Amministrazione finanziaria sul punto pare inequivocabile.

L'intervento operato dal D.Lgs. 175/2014 si era prefissato di risolvere il tema dei costi di trasferta, ma si è dimostrato un intervento del tutto deficitario: da un lato il sistema introdotto, escludendo la formazione del reddito in natura in capo al professionista per le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente, semplifica tale aspetto delle spese di trasferta. Dall'altro pare evidente come l'incompleta revisione della materia abbia lasciato i professionisti (e i committenti) "a metà del guado", senza aver fornito una soluzione soddisfacente alla questione che si era posta.

Esempio 1

Il professionista Mario Rossi in trasferta sostiene e riaddebita il costo del ristorante al proprio committente. Il committente ha sostenuto direttamente il costo dell'aereo e dell'albergo. Che conseguenze reddituali vi sono per Mario Rossi sino al 2016?

Il costo del ristorante è deducibile nel limite del 2% dei compensi, ridotto al 75% come spesa di vitto e alloggio. Solo il viaggio è compensato in natura per il professionista.

In definitiva, dopo tale intervento, per il professionista che si deve recare in trasferta per conto del committente, la soluzione fiscalmente più conveniente era la seguente:

- chiedere al committente di pagare direttamente l'albergo e il ristorante in quanto in tal modo poteva evitare le limitazioni a esse applicabili (riduzione al 75%, oltre al limite superiore fissato al 2% dei compensi);
- sostenere direttamente le spese per aerei, treni, etc in quanto interamente deducibili, per evitare che se sostenute dal committente queste potessero trasformarsi in compensi in natura in capo al professionista stesso.

Pare del tutto evidente come la modifica apportata dal D.Lgs. 175/2014 fosse di miglioramento della situazione previgente, ma ancora del tutto insufficiente per eliminare ogni problematica sul tema.

Anche i viaggi esclusi dai compensi in natura: la soluzione 2017

A distanza di 2 anni quasi esatti dall'approvazione del D.Lgs. 175/2014 il Legislatore è tornato nuovamente sul tema delle spese di trasferta dei professionisti per completare la modifica (parziale) introdotta con il decreto semplificazioni.

Il comma 5, articolo 7-quater, aggiunto in sede di conversione al D.L. 193/2016, prevede quanto segue: all'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, dopo le parole: «alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

L'intervento di per sé è molto semplice e risolve la lacuna che era rimasta a seguito del D.Lgs. 175/2014. Il D.L. 193/2016, di fatto, equipara il trattamento fiscale delle spese di viaggio e tra-

sporto a quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Ovviamente tale equiparazione riguarda unicamente l'esclusione dalla retribuzione in natura di tali componenti, non anche nelle limitazioni alla deduzione (le spese di viaggio, infatti, rimangono deducibili al 100%; a eccezione dei costi auto che invece continuano a subire le limitazioni dell'articolo 164, Tuir).

Nel dettaglio, le conseguenze della nuova previsione sono le seguenti:

- il committente, d'ora in poi, come già dal 2015 avviene per le spese di somministrazione di alimenti e bevande, non dovrà comunicare al professionista l'ammontare della spesa effettiva sostenuta. Potrà infatti acquistare (ad esempio) il biglietto aereo o del treno che utilizzerà il professionista e potrà registrarlo nella propria contabilità, potendolo dedurre per competenza;
- il lavoratore autonomo, invece, emetterà una parcella che non comprende le spese sostenute dal committente per viaggio e trasporto. Tali spese, infatti, se sostenute dal committente, dal 2017 non risulteranno più compenso in natura per il professionista. Ovviamente qualunque spesa sostenuta dal committente per il viaggio non potrà essere dedotta dal professionista.

Esempio 2

Riprendiamo l'esempio proposto in precedenza. Il professionista Mario Rossi in trasferta sostiene e riaddebita il costo del ristorante al proprio committente. Il committente ha sostenuto direttamente il costo dell'aereo e dell'albergo. Che conseguenze reddituali vi sono per Mario Rossi dal 2017?

Il costo del ristorante è deducibile nel limite del 2% dei compensi, ridotto al 75% come spesa di vitto e alloggio. Albergo e viaggio pagati dal committente non producono alcun effetto reddituale per il professionista (non sono compensi in natura).

Infine anche una breve riflessione in merito alla decorrenza della nuova previsione: si pongono i medesimi dubbi che erano sorti con il D.Lgs. 175/2014 in merito alla questione riguardante quale sia il periodo d'imposta cui far riferimento, se quello del committente o quello del professionista. Pare lecito assumere le medesime conclusioni già proposte dalla circolare n. 31/E/2014: il periodo d'imposta cui far riferimento è quello del professionista, il quale presenta (normalmente) periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Occorre quindi concludere che la nuova previsione riguarderà le trasferte (o, per meglio dire, i documenti di spesa delle trasferte emessi) a partire dal 1° gennaio 2017.

La nuova tassonomia XBRL

Il 21 novembre 2016 è stata pubblicata la versione definitiva della nuova tassonomia XBRL che ha recepito le novità introdotte, con riferimento al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, dal D.Lgs. 139/2015 e le conseguenti indicazioni revisionate contenute nelle versioni in corso di aggiornamento dei principi contabili Oic. La nuova tassonomia, denominata PCI 2016-11-14, si applica ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 o successivamente da parte delle società di capitali che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche.

Premessa

Le profonde modifiche normative in tema di bilancio d'esercizio delle società di capitali introdotte dal Legislatore con il D.Lgs. 139/2015, in recepimento della Direttiva 34/UE/2013, hanno richiesto una rivisitazione e un adeguamento anche della tassonomia XBRL per il deposito dei bilanci dell'esercizio 2016 di prossima chiusura.

La versione definitiva della nuova tassonomia, identificata con il codice PCI 2016-11-14, è stata approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione XBRL Italia, ha ricevuto il parere favorevole dell'Oic - Organismo italiano di contabilità ed è stata pubblicata in data 21 novembre 2016. Sostituisce pertanto la versione rilasciata lo scorso 28 ottobre 2016, denominata PCI 2016-10-24, alla quale ha apportato ulteriori modifiche.

La nuova tassonomia si applica a decorrere dai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente.

Il formato XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*) è stato introdotto a livello internazionale al fine di favorire gli scambi e la comunicazione di informazioni contabili e finanziarie operando una standardizzazione dei documenti elettronici.

L'XBRL è infatti un linguaggio informatico cosiddetto di marcatura (*mark-up language*) in grado di codificare i documenti, e quindi permettere una immediata analisi, verifica o rielaborazione degli stessi.

Ricordiamo che a partire dai bilanci 2014, oltre allo Stato patrimoniale e al Conto economico, anche la Nota integrativa va obbligatoriamente presentata in formato XBRL (la versione applicata con riferimento all'ultimo bilancio chiuso e depositato, relativo al 2015, è quella denominata 2015-12-14).

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico in formato XBRL sono costituiti dagli schemi standardizzati secondo le indicazioni obbligatorie previste rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425, cod. civ..

Per quanto riguarda la Nota integrativa, il formato XBRL è composto da una serie di tabelle standardizzate e da campi liberi in cui riportare i commenti e le informazioni di dettaglio che completano i dati prettamente numerico/contabili.

Poiché l'estrema schematizzazione e standardizzazione prevista per la Nota integrativa, che dovrebbe essere un documento di dettaglio flessibile e sartoriale, potrebbe mal conciliarsi con le singole situazioni e realtà aziendali, l'Associazione XBRL ha avuto cura di precisare, anche nell'ultima versione rilasciata, che nessuna delle tabelle proposte deve essere necessariamente compilata: il redattore ha infatti la libertà, e non potrebbe essere diversamente ai sensi di legge, di non compilare quelle del tracciato di riferimento (se in un prospetto, infatti, non si inserisce alcun dato non apparirà in bilancio), oltre a inserire negli appositi spazi testuali i necessari e dovuti commenti esplicativi non rappresentabili nella sola forma tabellare.

Ciò può avvenire, ad esempio, quando la fattispecie cui si riferisce la singola tabella non è presente nell'esercizio rendicontato oppure qualora il redattore ritenga di rappresentarla in modo differente. In quest'ultimo caso possono essere usati i campi testuali disponibili per introdurre, nel rispetto

della legge e dei Principi contabili, eventuali prospetti personalizzati e/o commenti ritenuti opportuni.

In ogni caso, se per la particolare realtà e situazione aziendale, l'applicazione della tassonomia XBRL non fosse in grado di garantire i principi della chiarezza, correttezza e verità di cui all'articolo 2423, cod. civ., c'è la possibilità di ricorrere al cosiddetto doppio deposito, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, articolo 5, D.P.C.M. del 10 dicembre 2008, allegando cioè al fascicolo di bilancio XBRL un ulteriore documento informatico contenente il bilancio completo o solo la Nota integrativa, in formato PDF/A.

La nuova tassonomia applicabile ai bilanci 2016 è caratterizzata strutturalmente da diverse novità, le principali in sintesi sono:

- l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce;
- il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo parte integrante del bilancio e non più tabella di Nota integrativa come nella precedente versione tassonomica;
- il bilancio consolidato invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli prospetti di bilancio (SP, CE e RI) (senza Nota integrativa strutturata in XBRL) che andrà come in passato predisposta al di fuori della tassonomia e regolarmente allegata.

Schema quantitativo di Stato patrimoniale

Diverse le novità della tassonomia XBRL relative al prospetto (schema quantitativo) di Stato patrimoniale, che affrontiamo distintamente con riferimento allo schema ordinario, abbreviato e delle micro-imprese.

Stato patrimoniale ordinario

Per quanto riguarda lo Stato patrimoniale relativo al bilancio ordinario, alcune modifiche derivano dal recepimento delle novità di cui al D.Lgs. 139/2015, ovvero:

- la nuova denominazione della voce B.I.2 *"costi di sviluppo"*, a seguito del venire meno della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e quelli di pubblicità;
- l'introduzione delle nuove voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sorelle; in particolare:
 - nuova voce B.III.1.d *"partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti"* e conseguente rinumerazione della voce successiva;
 - nuova voce B.III.2.d *"crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti"* e conseguente rinumerazione della voce successiva;
 - nuova voce C.II.5 *"crediti in imprese sottoposte al controllo delle controllanti"* e conseguente rinumerazione delle voci successive;
 - nuova voce C.III.3-bis *"partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti"*;
 - nuova voce D.11-bis *"debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti"*;
- l'eliminazione nell'ambito dell'attivo della voce *"azioni proprie"*, sia tra le immobilizzazioni (voce B.III.4) che nell'attivo circolante (voce C.III.5), a seguito della nuova modalità di contabilizzazione di tali titoli (a riduzione del patrimonio netto);
- l'eliminazione nell'ambito del patrimonio netto della voce A.VI *"Riserva per azioni proprie in portafoglio"* e creazione della voce A.X *"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"*;
- l'introduzione delle nuove voci di dettaglio relative agli strumenti finanziari derivati; in particolare:
 - voce B.III.4 *"strumenti finanziari derivati attivi"*;
 - voce C.III.5 *"strumenti finanziari derivati attivi"*;
 - voce A.VII *"riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"*;
 - voce B.3 *"strumenti finanziari derivati passivi"*;
- l'eliminazione delle righe di totale per le voci relative ai ratei e risconti sia nelle attività che nelle passività.

Schede operative

Le altre novità riguardano il recepimento delle indicazioni contenute nelle bozze dei Principi contabili Oic in corso di aggiornamento; in particolare:

- l'eliminazione della possibilità di distinguere quanto esigibile entro e oltre l'esercizio per la voce C.II.5-ter *"imposte anticipate"*, in base a quanto previsto dal paragrafo 19 della bozza dell'Oic 25;
- l'inserimento a margine della voce C.I sotto il *"totale rimanenze"* dell'evidenza circa le *"Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita"*, in conformità con le indicazioni del § 75 della bozza dell'Oic 16, che prevede che le immobilizzazioni materiali nel momento in cui siano destinate all'alienazione siano riclassificate nell'attivo circolante e quindi non più ammortizzate e valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
- la creazione della voce *"Perdita ripianata nell'esercizio"* tra la voce IX e X del Patrimonio netto, come suggerito dal § 17 della bozza Oic 28;

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto		

- l'allineamento, in termini di contenuto e denominazioni, della voce del patrimonio netto A.IV *"Altre riserve, distintamente indicate"*, a quanto previsto dalla bozza dell'Oic 28:

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423, cod. civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Totale altre riserve		

Stato patrimoniale abbreviato

Per quanto riguarda lo Stato patrimoniale relativo al bilancio abbreviato, le novità riguardano:

- l'eliminazione dell'evidenza nell'ambito delle voci B.I *"Immobilizzazioni immateriali"* e B.2 *"Immobilizzazioni materiali"* di: valore originario, fondo ammortamento e svalutazioni. Nel nuovo schema viene riportato solo il valore netto;
- l'eliminazione nell'ambito del patrimonio netto della voce A.VI *"Riserva per azioni proprie in portafoglio"* e creazione della voce A.X *"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"* e della voce A.VII *"Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"*;
- l'inserimento a margine della voce C.I *"Rimanenze"* dell'evidenza circa le *"Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita"*, in conformità con le indicazioni del § 75 della bozza dell'OIC 16;
- la creazione della voce *"Perdita ripianata nell'esercizio"* tra la voce IX e X del Patrimonio netto,

Schede operative

come suggerito dal § 17 della bozza OIC 28.

Si precisa inoltre la suddivisione della voce C.II "Crediti" in esigibili entro e oltre l'esercizio non considera, in conseguenza di quanto previsto dal § 19 della bozza di Oic 25, le imposte anticipate.

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
II - Immobilizzazioni materiali		
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)		
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti		
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
Totale attivo circolante (C)		
D) Ratei e risconti		
Totale attivo		
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale		
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve		
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto		
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti		
E) Ratei e risconti		
Totale passivo		

Stato patrimoniale delle micro-imprese

La nuova tassonomia XBRL ha elaborato il nuovo schema di Stato patrimoniale per le micro-imprese, che presenta la stessa struttura e lo stesso dettaglio di quello abbreviato.

Inoltre, poiché le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa quando alla fine dello Stato patrimoniale rilevano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, n. 9 e 16, cod. civ. in calce allo Stato patrimoniale sono stati inseriti:

- un campo testuale generico iniziale denominato *"Informazioni in calce allo Stato patrimoniale, introduzione"*;
- la nuova tabella di cui al n. 9, articolo 2427 (impegni, garanzie a passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale):

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (prospetto) articolo 2427, comma 1, n. 9, cod. civ.	
	Importo
Impegni	
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili	
di cui nei confronti di imprese controllate	
di cui nei confronti di imprese collegate	
di cui nei confronti di imprese controllanti	
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
Garanzie	
di cui reali	
Passività potenziali	

- la nuova tabella di cui al n. 16, articolo 2427, cod. civ.:

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi a amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (prospetto) articolo 2427, comma 1, numero 16, cod. civ.		
	Amministratori	Sindaci
Compensi		
Anticipazioni		
Crediti		
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate		

- le tabelle di cui ai n. 3 e 4, articolo 2428, cod. civ. (mutuate da quelle della Nota integrativa del bilancio abbreviato).

Schema quantitativo di Conto economico

Le novità del Conto economico coinvolgono tutti e 2 i prospetti preesistenti (ordinario e abbreviato) e riguardano;

- l'introduzione di nuove voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sorelle:
 - nella voce C.15 *"proventi da partecipazioni"*;
 - nella voce C.16 *"altri proventi finanziari"*: C.16.a e C.16.d;
 - nella voce C.17 *"interessi e altri oneri finanziari"*;
- l'introduzione delle nuove voci di dettaglio relative agli strumenti finanziari derivati nella sezione D *"Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie"*; in particolare:
 - nuova voce D.18.d rivalutazioni *"di strumenti finanziari derivati"*;
 - nuova voce D.19.d svalutazioni *"di strumenti finanziari derivati"*;

- l'introduzione in calce alla voce D.18 e D.19 prima del totale della voce "di attività finanziarie per la gestione accentrata";

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

- l'eliminazione della sezione E dedicata ai proventi e oneri straordinari;
- l'introduzione di un nuovo dettaglio della voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate", come indicato nel §27 della bozza dell'Oic 25:
 - imposte correnti;
 - imposte relative a esercizi precedenti;
 - imposte differite e anticipate;
 - proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale.

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Si evidenzia che il nuovo schema di Conto economico previsto per le micro-imprese ricalca quello abbreviato senza prevedere però le voci inerenti alla valutazione degli strumenti finanziari derivati nell'ambito della sezione D "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie".

Il rendiconto finanziario

Rispetto alla precedente tassonomia il rendiconto finanziario è ora un documento a sé stante in quanto costituisce il terzo prospetto (quantitativo) di bilancio, in virtù della modifica operata all'articolo 2423, cod. civ., e non costituisce più una tabella della Nota integrativa.

Gli schemi ammissibili (metodo diretto o metodo indiretto) ricalcano i prospetti contenuti nella bozza dell'Oic 10 e rispetto alla precedente versione la novità maggiore riguarda la necessità di dettagliare le disponibilità liquide di inizio e fine esercizio nelle sue componenti:

- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.

La Nota integrativa

Le tabelle della Nota integrativa sono state modificate a seguito dell'introduzione delle nuove voci di bilancio di cui si richiede il dettaglio (in particolare le voci relative ai rapporti con le imprese sorelle e quelle relative agli strumenti finanziari derivati), dei cambiamenti dei criteri di valutazione e delle disposizioni aggiornate di cui agli articoli 2427 e 2427-bis, cod. civ..

Le altre novità più importanti della nuova tassonomia riguardano:

- le operazioni di locazione finanziaria, per le quali è ora prevista una sola tabella che racchiude tutte le informazioni richieste e che sostituisce le due precedenti che rappresentavano gli effetti sul patrimonio netto e quelli sul risultato d'esercizio delle operazioni di *leasing* finanziario;

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) (prospetto) articolo 2427, comma 1, numero 22, cod. civ.	
	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	

- le tabelle di dettaglio sulle partecipazioni in imprese controllate e collegate, sia immobilizzate che facenti parte dell'attivo circolante, nelle quali è ora richiesta l'indicazione dell'eventuale Stato estero di residenza dell'impresa controllata/collegata e il codice fiscale della stessa, se residente in Italia;
- l'introduzione della tabella dedicata all'analisi delle variazioni delle immobilizzazioni destinate alla vendita:

Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita (prospetto) articolo 2427, comma 1, numero 4, cod. civ.	
	Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Valore di inizio esercizio	
Variazione nell'esercizio	
Valore di fine esercizio	

- la tabella "*Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante*", nella quale non sono più compilabili i campi relativi alla distinzione temporale delle attività per imposte anticipate, in base a quanto previsto dal §19 della bozza dell'Oic 25;
- la rivisitazione delle tabelle relative al patrimonio netto alla luce delle modifiche che hanno riguardato le voci di cui è costituito, e l'introduzione della tabella relativa all'analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, a seguito delle nuove modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati;

Schede operative

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)									
articolo 2427, comma 1, numero 4, cod. civ.									
Altre riserve									
	Capitale	Riserva da sopraprezzo delle azioni	Riserve di rivalutazione	Riserva legale	Riserve statutarie	Riserva straordinaria	Riserva da deroghe ex articolo 2423 cod. civ.	Riserva azioni o quote della società controllante	Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Valore di ini- zio esercizio									
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente									
Attribuzione di dividendi									
Altre destinazioni									
Altre variazioni									
Incrementi									
Decrementi									
Riclassifiche									
Risultato d'esercizio									
Valore di fine esercizio									

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)								
articolo 2427, comma 1, numero 4, cod. civ.								
Altre riserve								
	Versamenti in conto aumento di capitale	Versamenti in conto futuro au- mento di capitale	Versamenti in conto capitale	Versamenti a copertura perdite	Riserva da riduzione ca- pitale sociale	Riserva avanzo di fusione	Riserva per utili su cambi non realizzati	Riserva da conguaglio utili in corso
Valore di ini- zio esercizio								
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente								
Attribuzione di dividendi								
Altre destinazioni								
Altre variazioni								
Incrementi								
Decrementi								
Riclassifiche								
Risultato d'esercizio								
Valore di fine esercizio								

Schede operative

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)								
articolo 2427, comma 1, numero 4, cod. civ.								
Altre riserve								
	Varie altre riserve	Totale altre riserve	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Perdita ripianata nell'esercizio	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio								
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente								
Attribuzione di dividendi								
Altre destinazioni								
Altre variazioni								
Incrementi								
Decrementi								
Riclassifiche								
Risultato d'esercizio								
Valore di fine esercizio								

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)						
articolo 2427, comma 1, numero 7-bis, cod. civ.						
					Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 3 precedenti esercizi	
	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale						
Riserva da sovrapprezzo delle azioni						
Riserve di rivalutazione						
Riserva legale						
Riserve statutarie						
Altre riserve						
Riserva straordinaria						
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile						
Riserva azioni o quote della società controllante						
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni						
Versamenti in conto aumento di capitale						
Versamenti in conto futuro aumento di capitale						
Versamenti in conto capitale						
Versamenti a copertura perdite						
Riserva da riduzione capitale sociale						
Riserva avanzo di fusione						
Riserva per utili su cambi non realizzati						
Riserva da conguaglio utili in corso						
Varie altre riserve						

Schede operative

Totale altre riserve						
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi						
Utili portati a nuovo						
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio						
Totale						
Quota non distribuibile						
Residua quota distribuibile						
Legenda:						
A: per aumento di capitale						
B: per copertura perdite						
C: per distribuzione ai soci						
D: per altri vincoli statutari						
E: altro						

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto)					
articolo 2427, comma 1, numero 7-bis, cod. civ.					
		line			
		1	2	3	Totale
Disponibilità varie altre riserve	Descrizione				
	Importo				
	Origine / natura				
	Possibilità di utilizzazioni				
	Quota disponibile				
	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite				
	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni				
	Legenda:				
	A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro				

Analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (prospetto)	
articolo 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater, cod. civ.	
	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio	
Variazioni nell'esercizio	
Incremento per variazione di fair value	
Decremento per variazione di fair value	
Rilascio a conto economico	
Rilascio a rettifica di attività/passività	
Effetto fiscale differito	
Valore di fine esercizio	

Schede operative

- l'eliminazione della sezione straordinaria dal Conto economico, che ha comportato la necessità di evidenziare in Nota integrativa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. La tassonomia XBRL ha proposto pertanto la seguente tabella:

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali (prospetto) articolo 2427, comma 1, numero 13, cod. civ.					
		line			
		1	2	3	Totale
Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali	Voce di ricavo				
	Importo				
	Natura				

Importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali (prospetto) articolo 2427, comma 1, numero 13, cod. civ.					
		line			
		1	2	3	Totale
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali	Voce di ricavo				
	Importo				
	Natura				

- la modifica della tabella di cui al n. 16 dell'articolo 2427, comma 1, cod. civ., a seguito della necessità di indicare con riferimento ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, non solo l'ammontare dei compensi, ma anche le anticipazioni, i crediti concessi e gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate;

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi a amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (prospetto) articolo 2427, comma 1, numero 16, cod. civ.		
	Amministratori	Sindaci
Compensi		
Anticipazioni		
Crediti		
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate		

- l'introduzione, nella tabella dedicata ai titoli emessi dalla società, delle voci relative ai *warrants* e alle opzioni, in base alla modifica operata al punto 18 dell'articolo 2427, comma 1, cod. civ.;

Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto) articolo 2427, comma 1, numero 18, cod. civ.					
	Azioni di godimento	Obbligazioni convertibili	Warrants	Opzioni	Altri titoli o valori simili
Numero					
Diritti attribuiti					

- l'eliminazione dei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale, che ha comportato la necessità di indicare negli appositi prospetti elaborati nell'ambito della Nota integrativa XBRL l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (prospetto) articolo 2427, comma 1, numero 9, cod. civ.	
	Importo
Impegni	
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili	
di cui nei confronti di imprese controllate	
di cui nei confronti di imprese collegate	
di cui nei confronti di imprese controllanti	
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
Garanzie	
di cui reali	
Passività potenziali	

- l'elaborazione di una nuova tabella a seguito dell'introduzione delle informazioni riguardanti il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e di quello più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata (prospetto) articolo 2427, comma 1, numero 22-quinquies, cod. civ.; articolo 2427, comma 1, numero 22-sexies, cod. civ.		
	Insieme più grande	Insieme più piccolo
Nome dell'impresa		
Città (se in Italia) o stato estero		
Codice fiscale (per imprese italiane)		
Luogo di deposito del bilancio consolidato		

Scadenze del mese di gennaio 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

Lunedì 2 gennaio

Tassa sulle concessioni governative

I soggetti tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative devono provvedere al versamento annuale entro oggi.

Comunicazioni di acquisto da San Marino

Scade oggi il termine per l'invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di novembre.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° dicembre 2016.

Lunedì 16 gennaio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 dicembre.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre (codice tributo 6012).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, D.P.R. n.100/98) versano oggi l'iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Mercoledì 25 gennaio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

Martedì 31 gennaio

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.01.17.

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di dicembre, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

Contributo revisori legali

Scade oggi il versamento del contributo annuale pari a 26 euro da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Imposta di bollo virtuale

Scade oggi il termine per l'invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2017.

Irpef invio spese sanitarie modello 730/2016 precompilato

Scade oggi il termine per l'invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie 2015 da parte di farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri finalizzati alla predisposizione del modello 730/2016 precompilato.

LYNFA Studio®

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività, come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo il tuo Studio potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

Per gli Studi Professionali

1. Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro problemi di conservazione.
2. Puoi offrire consulenza organizzativa e formazione alle piccole imprese per permettergli di risparmiare attraverso la conservazione.
3. Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi essenziale che puoi offrire fin da subito, senza aggravio di lavoro per il tuo Studio.